



GIANFRANCO TAMBURELLI*

INTRODUZIONE

Le nozioni di giustizia ambientale e giustizia climatica non nascono nell'ambito delle scienze giuridiche. Si tratta di tematiche complesse, che richiedono approfondimenti di varia natura e di grande interesse, prima ancora che giuridico, etico, sociale e culturale. Per il diritto, alcune questioni chiave variano a seconda della prospettiva in cui ci si colloca. Anzitutto, diritto internazionale pubblico o diritto internazionale privato o diritto interno? A livello nazionale, diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo?

L'attualità e l'urgenza della definizione di norme e procedure sono all'origine di ampi e dettagliati lavori di analisi e valutazione della prassi e, tra questi, segnalerei le ricerche coordinate promosse dall'Università degli Studi di Macerata in collaborazione con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e il Gruppo di interesse su: "Ambiente e sviluppo sostenibile" della Società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione europea (DASS – SIDI), ricerche che sono state realizzate anche attraverso un utilissimo confronto tra esperti, avvocati e professori provenienti da varie università e istituti di ricerca.

I primi risultati di tali ricerche offrono un quadro multidisciplinare dello stato dell'arte e degli orientamenti in materia, che tiene conto degli sviluppi più recenti in vari settori del diritto. In questa breve introduzione, ci si limiterà quindi ad alcune osservazioni sulle nozioni base, quelle di giustizia ambientale e giustizia climatica, e sui più recenti sviluppi sul piano del diritto internazionale.

La giustizia ambientale è un campo relativamente nuovo che ha consentito il convergere di movimenti per i diritti civili e la giustizia sociale e movimenti e associazioni ambientaliste. Storicamente, con il termine giustizia ambientale si è anzitutto chiesto il trattamento equo e il coinvolgimento significativo di tutte le persone – indipendentemente da razza, colore, origine nazionale, posizione geografica o reddito – nelle attività volte all'attuazione e all'applicazione di normative e politiche ambientali¹.

* Primo Ricercatore dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISGI - CNR), Coordinatore del Gruppo di interesse "Ambiente e sviluppo sostenibile" della Società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione europea (DASS - SIDI).

¹ R. D. BULLARD, definisce la giustizia ambientale come: quadro [che] tenta di capovolgere il paradigma dominante di protezione ambientale, affrontando il problema della protezione ineguale, *Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters*, in *Phylon* (1960), 2001, pp. 151-171, e *Environmental Justice in the 21st Century*,

Si può al riguardo ricordare l'*Executive Order on Federal Actions* emesso dal presidente degli Stati Uniti Clinton l'11 febbraio 1994 per affrontare le questioni e focalizzare l'attenzione sulle condizioni ambientali e di salute umana nelle aree di residenza di minoranze e comunità a basso reddito, e promuovere la non discriminazione nei programmi e nei progetti che incidono sostanzialmente sull'ambiente e sulla salute umana². Da allora, per l'Agenzia USA per la protezione dell'ambiente (EPA - *Environmental Protection Agency*), la giustizia ambientale sarà raggiunta quando tutti godranno dello stesso grado di protezione dai rischi ambientali e per la salute e pari accesso al processo decisionale per avere un ambiente sano in cui vivere, imparare e lavorare.

Nell'Europa occidentale il concetto di giustizia ambientale è emerso in seguito, in relazione alle situazioni di privazione e discriminazione ambientale dei gruppi di popolazione più deboli in ragione del loro *background* socio-economico (non per ragioni etniche come è avvenuto nell'esperienza americana).

Nel suo basilare interconnettere la questione ambientale con le condizioni socioeconomiche di vita di individui e comunità, la giustizia ambientale appare in piena coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile, volto – com'è noto – a contemperare esigenze ambientali, sociali ed economiche. Il diritto di partecipazione al processo decisionale deve poi essere considerato uno degli elementi cardine sia dello sviluppo sostenibile che della giustizia ambientale³.

I più colpiti sono spesso i meno responsabili di contribuire al problema⁴. Così nel 2000, in Olanda, il *Climate Justice Summit*, primo incontro internazionale dedicato al tema, promosso da una serie di movimenti sociali e network internazionali, formulò una *Call for Climate Justice*, che definì il cambiamento climatico una “questione di diritti”⁵. All'interno di ciascun paese sono infatti le comunità più povere e marginalizzate ad essere le più colpite. La giustizia climatica richiede che le soluzioni adottate per scongiurare il riscaldamento globale non abbiano ricadute più pesanti sulle comunità a basso reddito o le comunità di colore.

Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano a distanza di decenni dal momento in cui vengono emessi i gas serra che lo provocano. Già ora le generazioni attuali stanno scontando le conseguenze negative di comportamenti del passato ma saranno soprattutto le generazioni future a rischiare di veder compromesso il loro benessere, se non la propria esistenza, a causa di azioni e omissioni compiute dalle generazioni precedenti.

Il concetto racchiude dunque diversi aspetti, a partire da aspetti di giustizia distributiva e di giustizia intergenerazionale⁶. Tali aspetti vengono identificati a Bali, nel 2002, da una coalizione di organizzazioni non governative, che adotta dei *Principi di giustizia climatica*,

Environmental Justice Research Center, <https://www.studocu.com/en-us/document/university-of-california-santa-barbara/introduction-to-environmental-studies/bullard-environ-justice/13616805>, 2008.

² <https://www.epa.gov/environmentaljustice/federal-actions-address-environmental-justice-minority-populations-and-low>.

³ <https://www.epa.gov/environmentaljustice>.

⁴ Così, nel 2009, durante la Conferenza delle Parti alla Convenzione delle NU sui cambiamenti climatici tenutasi a Copenaghen, in Danimarca (COP 15), esponenti delle delegazioni africane hanno improvvisato un corteo al grido di “giustizia climatica”, chiedendo di bloccare un fenomeno che minaccia in particolare il continente più povero e meno responsabile del dissesto atmosferico, v. A. CIANCIULLO, *Repubblica*, *Politica estera*, 9 dicembre 2009.

⁵ <https://www.corpwatch.org/article/climate-justice-summit-provides-alternative-vision>.

⁶ *Cos'è la giustizia climatica e perché è importante*, Istituto per gli studi di politica internazionale - ISPI, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cose-la-giustizia-climatica-e-perche-e-importante-31232>, 23 luglio 2021.

volti a definire il cambiamento climatico dal punto di vista dei diritti umani⁷. In base a tali principi, giustizia climatica significa che mentre tutti i paesi dovrebbero partecipare alla drastica riduzione delle emissioni dei gas serra, le nazioni industrializzate, che storicamente sono le più responsabili a livello globale del riscaldamento, dovrebbero guidare la trasformazione. Paesi sviluppati e istituzioni internazionali dovrebbero inoltre prestare assistenza ai paesi e alle comunità minacciate o colpite dai cambiamenti climatici.

Viene al riguardo in rilievo il principio della responsabilità comune ma differenziata, che chiede il trasferimento di risorse economiche e finanziarie dai Paesi sviluppati ai Paesi in via di sviluppo (in particolare ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo la cui stessa esistenza è minacciata), anche per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre al minimo le perdite e i danni associati. Tale principio non ha peraltro a tutt'oggi trovato pieno riconoscimento nel diritto internazionale generale e – come vedremo – nella prassi del settore.

Giustizia climatica significherebbe inoltre rendere responsabili del loro contributo al riscaldamento globale le corporazioni che sfruttano i combustibili fossili. Attualmente il termine di giustizia climatica chiama quindi in causa non solo nazioni e governi, ma anche le grandi imprese multinazionali operanti nel settore dell'estrazione e della distribuzione di combustibili fossili.

Si va anche estendendo la varietà dei soggetti che avrebbero diritto di ricevere protezione e di ottenere giustizia per i danni subiti: le popolazioni indigene, le comunità più povere, le generazioni future⁸. È peraltro da osservare che nel diritto internazionale generale – pur essendo ormai riconosciuti i diritti di informazione, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – il diritto umano a un ambiente sano non si è ancora pienamente affermato.

La crescente attenzione della comunità internazionale alle interrelazioni tra diritti umani e ambiente e cambiamento climatico trova comunque ampie conferme nella prassi ONU. Così, nel 2019, il Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani, Philip Alston, ha parlato per la prima volta di “*apartheid climatico*”, denunciando che le popolazioni più povere saranno le più duramente colpite dal *global warming* e che sui Paesi in via di sviluppo peserà il 75% dei costi dell'aumento delle temperature, della crisi alimentare legata alla siccità e ai disastri climatici, delle malattie e dei conflitti che deriveranno dagli

⁷ Pubblicato da *International Climate Justice Network*, <https://www.corpwatch.org/article/bali-principles-climatejustice#:~:text=Climate%20Justice%20requires%20that%20we,relation%20to%20the%20environment%20andWednesday, 28 agosto 2002>.

⁸ In Italia, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, con l'ordinanza n. 5022 del 24 febbraio 2021, i rischi ambientali come causa di lesione della dignità umana. La Corte, dopo aver osservato che il tema del disastro ambientale è stato affrontato dal Comitato sui diritti umani istituito nell'ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici (decisione del 24 ottobre 2019 sul caso *Ioana Teitiota*, CCPR/C/127/D/2728/2016, 23 settembre 2020), afferma che qualora il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione della popolazione dal godimento delle stesse, «la valutazione della condizione di pericolosità diffusa va condotta – ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area», <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-2-24-febbraio-2021-ordinanza-n-5022/>.

stravolgimenti climatici: tutto ciò nonostante che la metà più povera della popolazione mondiale sia responsabile soltanto del 10% delle emissioni clima alteranti⁹.

Un'altra dimensione della giustizia climatica è quella che riguarda il “contenzioso giudiziale”. Con tale espressione si fa riferimento a quella varietà di azioni legali che sollevano questioni di diritto o di fatto concernenti il cambiamento climatico, sia nei suoi aspetti scientifici, sia in relazione alle politiche e alle misure di contrasto adottate o da adottare¹⁰. Si tratta di procedimenti giudiziari molto diversi tra loro. I ricorrenti possono reclamare misure “più stringenti o, al contrario”, possono opporsi a tali misure. I convenuti in giudizio possono essere sia attori statali, sia attori non statali, in particolar modo le grandi compagnie che operano nel settore dei combustibili fossili, note come *carbon majors*.

Le cause si differenziano anche per la base giuridica o, più in generale, per gli argomenti giuridici sollevati¹¹. Il ricorrente può impugnare un determinato atto che si presume in contrasto con obblighi derivanti da un combinato di norme nazionali e internazionali o piuttosto lamentare una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta alle inadempienze degli Stati o delle multinazionali.

Proprio in sede di contenzioso, il legame tra cambiamenti climatici e diritti umani va assumendo un ruolo sempre più importante. Nel 2019, la Corte suprema olandese ha condannato il governo dei Paesi Bassi a ridurre ulteriormente le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 al fine di proteggere adeguatamente il diritto alla vita dei propri cittadini¹². Il caso è stato presto assunto a modello di riferimento per altre azioni legali nel resto del mondo. Nel contesto europeo, corti in Irlanda, Francia, Belgio, Germania si sono pronunciate a favore dei ricorrenti in contenziosi climatici.

Anche in Italia, nel mese di giugno 2021, è stata lanciata una (la prima) causa climatica. Più di 200 ricorrenti, tra i quali anche minorenni e associazioni ambientaliste, hanno chiesto al Tribunale Civile di Roma di accertare l'inadempienza dello Stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetti agli obblighi di contrasto al cambiamento climatico e di condannarlo a tagliare le proprie emissioni entro il 2030¹³.

In America Latina, il 9 gennaio 2023, Cile e Colombia hanno firmato una richiesta congiunta di parere consultivo alla Corte interamericana dei diritti umani, volta a chiarire la portata degli obblighi statali per rispondere all'emergenza climatica. I ricorrenti hanno citato il parere consultivo OC-23/17 del 7 febbraio 2018, in cui la Corte interamericana ha riconosciuto il diritto a un ambiente sano e il rapporto tra ambiente e diritti umani¹⁴, ed hanno chiesto alla Corte di chiarire, tra l'altro, gli obblighi differenziati degli Stati relativi alla

⁹ *Climate Change and Poverty*, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Consiglio dei diritti umani delle NU, A/HRC/41/39, 25 giugno 2019.

¹⁰ Il contenzioso climatico si è sviluppato in primo luogo negli Stati Uniti e, in misura minore, in Australia a partire dalla fine degli anni Ottanta; si è poi esteso all'Europa e infine a gran parte del cosiddetto Sud globale. Al 24 giugno 2023, i casi di contenzioso climatico erano a livello globale, USA esclusi, 727 (575 contro governi, 172 contro corporazioni e individui). Si veda il database curato dal *Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University*, <http://climatecasechart.com/>.

¹¹ Ad esempio, in alcuni casi in America Latina la tutela del clima è stata perseguita anche riconoscendo la natura come soggetto di diritto. Così, secondo la Corte suprema nazionale colombiana, «en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global [...] se reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, 'sujeto de derechos', titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran», 2018, Corte Suprema ordena protección inmediata de la Amazonía Colombiana | Corte.

¹² <http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>.

¹³ <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

¹⁴ https://www.elaw.org/IACHR_CO2317.

protezione dei diritti dei bambini e delle generazioni future. È interessante rilevare come, richiamando alcuni articoli della Convenzione americana, abbiano chiesto anche informazioni sulla natura e la portata del diritto dei bambini ad accedere alla giustizia e a presentare azioni giudiziarie per prevenire gli effetti potenzialmente dannosi del cambiamento climatico¹⁵.

Per affrontare le questioni di giustizia climatica rimangono tuttavia in primo piano “la cooperazione internazionale in ambito multilaterale e l’effettività dell’attuazione a livello nazionale di principi (prevenzione, responsabilità comune ma differenziata, equità intergenerazionale, etc.) e norme del diritto internazionale in materia”. Il contenzioso si configura e si diffonde come strumento di pressione per promuovere politiche più ambiziose, ma non rappresenta lo strumento più adatto per tutelare generazioni presenti e future. In particolare, nonostante una certa creatività giuridica dimostrata dalla giurisprudenza, il contenzioso appare volto a giudicare fatti accaduti e incontra difficoltà sistemiche e tecniche a estendersi a valutazioni pro-futuro.

Ciò premesso, è da sottolineare che un numero crescente di casi viene sottoposto a corti e organi internazionali con funzioni diverse, compresi organi di monitoraggio sui diritti umani. Così, ad esempio, la Commissione sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale dei piccoli Stati insulari ha inoltrato una richiesta di parere consultivo al Tribunale internazionale per il diritto del mare (caso n. 31/2022)¹⁶, in cui si chiede quali siano gli obblighi specifici degli Stati parti della Convenzione sul diritto del mare (UNCLOS), anche ai sensi della Parte XII (Protezione e preservazione dell’ambiente marino)¹⁷.

Di grande rilievo, da ultimo, la risoluzione dell’Assemblea generale delle NU approvata all’unanimità il 30 marzo 2023¹⁸, che chiede alla Corte internazionale di giustizia di emettere un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico¹⁹. La Corte

¹⁵ In https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_es.pdf.

¹⁶ La Commissione di diritto internazionale sta esaminando le implicazioni dell’innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale. È da notare che la Commissione muove dal presupposto che l’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico sia un fatto provato dalla scienza, *Summaries of the Work of the International Law Commission*, https://legal.un.org/ilc/summaries/8_9.shtml.

¹⁷ Antigua e Barbuda, Vanuatu, Tuvalu, Nieu, Santa Lucia, Palau chiedono se vi siano obblighi specifici da parte degli Stati parti dell’UNCLOS di: a) prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino in relazione agli effetti deleteri che derivano o potrebbero derivare dai cambiamenti climatici, anche attraverso il riscaldamento degli oceani e l’innalzamento del livello del mare, e l’acidificazione degli oceani b) proteggere e preservare l’ambiente marino in relazione agli impatti dei cambiamenti climatici, compresi il riscaldamento degli oceani e l’innalzamento del livello del mare e l’acidificazione degli oceani.

¹⁸ La risoluzione, firmata anche dall’Italia, è stata promossa da Vanuatu, un’isola del Pacifico climaticamente vulnerabile soprattutto per il paventato innalzamento delle acque, vedi OnuItalia, <https://www.onuitalia.com/2023/03/30/giustizia-3/#:~:text=NEW%20YORK%2C%2030%20MARZO%20%E2%80%93%20L,Italia%20%C3%A8%20tra%20i%20firmatari>.

¹⁹ L’Assemblea generale ha chiesto alla Corte di emettere un parere consultivo sulle seguenti questioni: a) quali sono gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale per garantire la protezione del sistema climatico dalle emissioni antropogeniche di gas serra; b) quali sono le conseguenze legali derivanti da questi obblighi per gli Stati che, con le loro azioni e omissioni, hanno causato danni significativi al sistema climatico, alla luce in particolare della Carta delle NU, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, dell’Accordo di Parigi, della Convenzione sul diritto del mare, del dovere di diligenza, dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del principio di prevenzione di danni significativi all’ambiente e del dovere di proteggere e preservare l’ambiente marino, *Resolution Requesting International Court of Justice Provide Advisory Opinion on States’ Obligations Concerning Climate Change*, 77 Session, GA/12497, 29 marzo 2023.

sarà tenuta a verificare se il mancato rispetto degli accordi climatici, come ad esempio l'Accordo di Parigi del 2015, possa comportare conseguenze legali per i paesi che li violano.

In particolare, le valutazioni dei giudici si baseranno sulle politiche adottate dai governi per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, restando comunque al di sotto dei 2 °C che rappresentano la soglia del non ritorno. Accanto a tale obiettivo globale, la Corte dovrà prendere in considerazione i NDC (*National Determined Contributions*), e cioè le promesse di riduzione delle emissioni fatte dai governi.

L'Unione europea ha sottolineato come, sebbene giuridicamente non vincolante, il richiesto parere consultivo della Corte possa dare un contributo significativo al chiarimento dello stato attuale del diritto internazionale. Secondo l'UE, la risoluzione è “una pietra miliare” per il multilateralismo nella lotta al cambiamento climatico e “un gigantesco passo avanti” per il diritto internazionale, la giustizia climatica e i diritti umani²⁰.

Sulla stessa linea, la Giordania ha esortato la Corte a considerare le conseguenze legali per gli Stati che hanno causato danni significativi al sistema climatico, osservando che la crescente spesa nei *budget* militari e il finanziamento di guerre contribuisce a creare “un enorme *deficit* di fiducia nei finanziamenti per il clima”.

Centro del dibattito che ha accompagnato l'adozione della risoluzione sono state le questioni concernenti il principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Il Sudafrica ha affermato che avrebbe preferito un chiaro riconoscimento della responsabilità storica come punto di partenza per qualsiasi discussione sulla responsabilità degli Stati²¹. Secondo il Brasile, l'ambito materiale del parere consultivo della Corte dovrebbe comprendere le responsabilità storiche per le emissioni, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e tutti gli obblighi non rispettati dai paesi sviluppati ai sensi del diritto internazionale. La Cina ha formulato delle riserve sul testo della risoluzione, in quanto i suoi paragrafi operativi non rifletterebero i principi di equità, responsabilità comune ma differenziata e rispettive capacità.

Mentre la maggior parte dei paesi ha comunque espresso sostegno alla richiesta del parere consultivo della Corte, alcuni hanno espresso riserve. Così, gli Stati Uniti hanno espresso disaccordo sul fatto che un parere della Corte sia il modo migliore per raggiungere obiettivi condivisi. L'avvio di un procedimento giudiziario potrebbe non favorire i necessari sforzi diplomatici.

L'Iran ha invece espresso la propria delusione per il fatto che il testo finale della risoluzione non ha incorporato il suo suggerimento di richiedere esplicitamente alla Corte di identificare e considerare situazioni e circostanze che precludono le azioni richieste agli Stati.

A mio avviso, il parere della Corte potrebbe fornire chiarimenti sulla natura giuridica e le implicazioni degli impegni assunti dagli Stati e potrebbe aiutare le Nazioni Unite e gli Stati membri a intraprendere azioni più incisive per il clima. Il parere potrebbe anche costituire un precedente importante nei casi aperti di fronte a giudici nazionali.

Nelle sue relazioni più recenti, il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC – *Intergovernmental Panel on Climate Change*) stima che oltre 3 miliardi di persone vivono in contesti altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici²²; in molti potrebbero essere costretti a lasciare le proprie case per trovare assistenza e protezione all'estero. Il

²⁰ <https://press.un.org/en/2023/ga12497.doc.htm>.

²¹ Il Sudafrica ha anche sottolineato che i Paesi in via di sviluppo intraprendono le loro azioni per il clima nel contesto dello sviluppo sostenibile, del diritto inalienabile allo sviluppo e delle transizioni giuste, <https://press.un.org/en/2023/ga12497.doc.htm>.

²² IPCC, *Climate Change 2023, Synthesis Report*, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

cambiamento climatico rappresenta quindi davvero “una sfida senza precedenti” per l’umanità.

In tale contesto, appaiono chiari i limiti del diritto e degli strumenti giuridici, peraltro essenziali ai fini del perseguimento di obiettivi che dovrebbero costituire il punto di convergenza di scelte etiche, filosofiche, religiose, economiche e sociali.

La crescente consapevolezza di una parte della società civile e il sempre più frequente verificarsi di fenomeni naturali estremi (siccità, alluvioni, cicloni tropicali, etc.) hanno sicuramente inciso sull’agenda della cooperazione internazionale, ma non hanno ancora determinato scelte e azioni adeguate e efficaci. Gli sforzi per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico non corrispondono neppure a quanto già concordato a livello internazionale.

Il richiesto parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico potrebbe quindi incoraggiare la ricerca e la sperimentazione di nuovi strumenti internazionali, orientare la condotta dei governi nei confronti dei propri cittadini e rappresentare un importante punto di riferimento per i tribunali nazionali, soprattutto nei casi di contenzioso climatico in cui si asserisce una violazione di diritti umani fondamentali dovuta a inadempienze dello Stato.